



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all'organismo denominato "RINA AGRIFOOD S.p.A." ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Peperoncino di Calabria", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il Regolamento (UE) 2026/1273 della Commissione del 4 giugno 2026 recante iscrizione dell'indicazione geografica «Peperoncino di Calabria» (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il "Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Considerato che l'art. 7 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Peperoncino di Calabria” individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo denominato “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, con sede a Roma - Viale Cesare Pavese 305;

Visto che il 28 luglio 2026 “RINA AGRIFOOD S.p.A.” ha trasmesso il Piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per l'Indicazione Geografica Protetta “Peperoncino di Calabria”;

Considerato che il medesimo Piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto conforme;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Peperoncino di Calabria”;

D E C R E T A

Articolo 1
(Autorizzazione)

“RINA AGRIFOOD S.p.A.”, con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Peperoncino di Calabria”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1273 della Commissione del 4 giugno 2026.



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Articolo 2

(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il Piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta "Peperoncino di Calabria", presentati da "RINA AGRIFOOD S.p.A", sono approvati.

Articolo 3

(Obblighi del soggetto autorizzato)

1. "RINA AGRIFOOD S.p.A." per tutta la durata del periodo di validità dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. "RINA AGRIFOOD S.p.A." non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.
3. "RINA AGRIFOOD S.p.A." sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. "RINA AGRIFOOD S.p.A." comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "RINA AGRIFOOD S.p.A." o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "RINA AGRIFOOD S.p.A." resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

**Articolo 5
(Vigilanza)**

“RINA AGRIFOOD S.p.A.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)**

1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell'anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)